CORTE DEI CONTI

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA**

| | |
|---|---|
| dott. Antonio Buccarelli | Presidente |
| dott. Mauro Bonaretti | Consigliere (relatore) |
| dott.ssa Vittoria Cerasi | Consigliere |
| dott.ssa Maura Carta | Consigliere |
| dott.ssa Rita Gasparo | Primo Referendario |
| dott. Francesco Liguori | Primo Referendario |
| dott.ssa Valeria Fusano | Primo Referendario |
| dott.ssa Adriana Caroselli | Referendario |
| dott. Francesco Testi | Referendario |
| dott.ssa Iole Genua | Referendario |
| dott. Alessandro Mazzullo | Referendario |

nell'adunanza in camera di consiglio del **20 novembre 2025** ha pronunciato la seguente

**DELIBERAZIONE**

**sulla richiesta di parere del Comune di Mantova**

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*", in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Comune di Mantova pervenuta tramite il Portale Centrale Pareri in data 24 ottobre 2025 ed acquisita al protocollo C.d.c. 20512 in pari data.

VISTO il calendario delle adunanze della Sezione regionale di controllo per la Lombardia per l'anno 2025, stabilito con ordinanza n. 270 del 2 dicembre 2024

VISTA l'ordinanza di assegnazione n.280/2025

UDITO il relatore, dott. Mauro Bonaretti;

**PREMESSO**

Il Sindaco del Comune di Mantova ha inviato il seguente quesito:

*Nel 2010 veniva nominato un nuovo Dirigente del Settore Polizia Locale. A seguito di tale incarico, al Dirigente in questione venne conferita, con Decreto Prefettizio, la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza. L'Aran (parere RAL 1651 del 10/02/2014) ha riconosciuto il diritto all'indennità prevista per l'esercizio municipale delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza, di cui alla legge n. 65/1986, anche al personale con qualifica dirigenziale.*

*Si chiede se la predetta indennità debba essere riconosciuta in aggiunta alla retribuzione di posizione determinata sulla base della metodologia approvata dall'Ente ovvero se, nella quantificazione di detta retribuzione di posizione, si debba tener conto della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza attribuita al Dirigente e, pertanto, nessun importo aggiuntivo alla retribuzione di posizione debba essere corrisposto. In quest'ultimo senso sembra potersi leggere il predetto parere ARAN.*

*In caso di riconoscimento dell'indennità in questione in aggiunta alla retribuzione di posizione, si chiede come si debbano gestire a livello di bilancio e di fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti gli arretrati spettanti e relativi agli anni pregressi, nel limite del termine di prescrizione.*

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8 della legge 6 giugno 2003, n. 131, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*". L'accesso a tale funzione da parte delle autonomie territoriali presuppone la preventiva verifica dei requisiti di ammissibilità delle richieste di parere. Precisamente, sotto il profilo soggettivo, occorre riscontrare la sussistenza della legittimazione dell'Ente di proporre l'istanza e dell'organo di effettuare formalmente la richiesta; sotto il profilo oggettivo, la valutazione che condiziona lo scrutinio nel merito del quesito posto concerne *in primis* la sua attinenza alla materia della contabilità pubblica.

Dal lato soggettivo, la richiesta è stata formulata dal Sindaco del Comune di Mantova e, dunque, la stessa è da ritenersi ammissibile poiché l'istante, investito del potere di rappresentanza dell'Ente, è il soggetto legittimato a richiedere il parere (art. 50, comma 2 del TUEL).

In ordine all'ammissibilità oggettiva, la facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica è da riferirsi alle normative e ai relativi atti applicativi dell'attività finanziaria comprendente i bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, il patrimonio, la gestione della spesa (anche del personale), l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.

Si tratta di attività consultiva che, pur non attinente a specifici casi concreti o implicante valutazioni su pregressi comportamenti amministrativi, provvedimenti già adottati o, ancora, all'esame della Procura erariale o di altri organi giudiziari (non potendo tale attività in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi agli stessi), contribuisce a chiarire questioni giuridiche e a stabilire linee interpretative di portata generale in ordine alla norma di contabilità pubblica di riferimento.

Il quesito posto all'esame richiede di fornire un'interpretazione di disposizioni del CCNL Funzioni locali. La giurisprudenza consultiva di questa Corte ha già avuto modo di evidenziare, in plurime pronunce, che in sede consultiva non può rendersi parere sull'interpretazione e sul contenuto della norma del contratto collettivo nazionale di lavoro (cfr. in sede nomofilattica, Sezione delle autonomie, deliberazione n. SEZAUT/19/2018/QMIG) in quanto materia che esula dalla nozione di contabilità pubblica come sopra delineata. Ciò anche in relazione all'ulteriore criterio della non interferenza della funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti con altre funzioni intestate, quale, nella specie, l'interpretazione di norme contenute in contratti collettivi nazionali di lavoro delle amministrazioni pubbliche, funzione rientrante nelle attribuzioni dell'ARAN (Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 56/2011/QMIG del 2 novembre 2011, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n.25 del 2 aprile 2020); non senza considerare che il relativo contenzioso, in relazione al quale potrebbero prodursi interferenze, è affidato alla cognizione del giudice ordinario.

Peraltro, e a conferma di ciò, è proprio il parere ARAN, citato nella richiesta di parere, a chiarire in modo inequivocabile la portata del principio di onnicomprensività degli istituti contrattuali e le modalità di valorizzazione delle indennità di ordine pubblico nell'ambito dei criteri di valutazione delle posizioni.

Con parere del 10/02/2014 n. RAL_1651_Orientamenti Applicativi, l'ARAN afferma infatti quanto segue:

*a) anche il personale dirigente dell'area della vigilanza ha diritto a percepire l'indennità prevista per l'esercizio municipale delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza, di cui alla legge n. 65/1986, ma secondo diverse modalità, connesse ad un diverso percorso reso necessario dalla particolare struttura della retribuzione del dirigente incentrata, per ciò che attiene al trattamento economico accessorio, in modo assorbente sulle due voci della retribuzione di posizione e di risultato;*

*b) infatti, sulla base dell'art. 37, comma 1, lett. d) del CCNL del 10.4.1996, le risorse dell'art. 45, comma 8, del DPR n. 333/1990 relative all'espletamento di specifiche funzioni, tra le quali anche quelle previste dall'art. 5 della legge n. 65/1986, dovrebbero confluire nel fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato.*

*c) il successivo art. 44, comma 1, del medesimo CCNL del 10.4.1996, stabilisce che nella determinazione della retribuzione di posizione le pubbliche amministrazioni tengono conto anche delle previsioni cui erano connessi trattamenti particolari richiamati nel citato art. 37, comma 1, lett. d), con riferimento alle medesime categorie. Tra questi trattamenti particolari vi è anche l'indennità di vigilanza di cui alla legge n. 65/1986.*

*d) conseguentemente, le particolari funzioni e responsabilità derivanti dalla legge n. 65/1986 e gravanti sul comandante della polizia municipale saranno valutate dall'amministrazione ai fini della graduazione delle funzioni dirigenziali e della determinazione della corrispondente retribuzione di posizione*.

Detta indicazione appare puntuale e chiara nell'indicare l'indennità in questione quale elemento della retribuzione di posizione e la sua valorizzazione come possibile esclusivamente all'interno del percorso di determinazione di tale componente retributiva.

A ciò, l'Amministrazione è tenuta a conformarsi.

**P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia dichiara inammissibile sotto il profilo oggettivo il quesito richiesto.

Dispone che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Comune di Mantova.

Così deliberato nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.

il Relatore — il Presidente

(Mauro Bonaretti) — (Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il

3 dicembre 2025

Il funzionario preposto

(Susanna De Bernardis)